

L.R. 25 giugno 2019, n. 29 (1).
Storicizzazione risorse del precariato storico.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 26 giugno 2019, n. 70.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

Art. 1 Superamento del precariato dei lavoratori di cui alla L.R. 1/2014, L.R. 40/2013 e L.R. 31/2016.
In vigore dal 30 dicembre 2021

1. Al fine di favorire il superamento del precariato dei lavoratori di cui *leggi regionali 13 gennaio 2014, n. 1* (Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125), *2 agosto 2013, n. 40* (Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati) e *8 novembre 2016, n. 31* (Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità ed ex articolo 7 D.Lgs. n. 469/1997 nel bacino regionale calabrese), è confermata l'autorizzazione annuale di spesa di 40.375.402,64 euro, allocata alla Missione 15, Programma 03 (U15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

2. La Regione, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, sostiene gli enti locali interessati alla contrattualizzazione dei lavoratori di cui alle *leggi regionali 40/2013 e 31/2016*, erogando per ciascun lavoratore:

a) nel caso di assunzione a tempo indeterminato, il contributo fisso annuo del valore di 11.157,24 euro fino al collocamento in quiescenza (2);

b) nel caso di assunzione a tempo determinato, per i primi due anni del rapporto il contributo fisso annuo del valore di 11.157,24 euro e, successivamente, qualora l'ente proceda all'assunzione a tempo indeterminato, il contributo fisso per un ulteriore anno di 11.157,24 euro;

c) nel caso di assunzione a tempo determinato, per il primo anno del rapporto il contributo fisso annuo del valore di 11.157,24 euro e, successivamente, qualora l'ente proceda all'assunzione a tempo indeterminato, il contributo fisso per due ulteriori anni di 11.157,24 euro.

3. La Regione sostiene, altresì, la contrattualizzazione e la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), nel limite massimo dell'autorizzazione annuale di spesa, allocata alla Missione 15, Programma 03 (U15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021, approvato con *legge regionale 19 dicembre 2018, n. 49* (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021).

3-bis. Ai fini del comma 3, per ciascuno dei lavoratori di cui all'*articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15* (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008), per i quali gli Enti locali utilizzatori provvedano alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, la Regione eroga un contributo fisso annuo dell'importo di 11.157,24 euro, fino al loro collocamento in quiescenza (3).

3-ter. Sempre ai medesimi fini del comma 3, l'Azienda Calabria Lavoro è autorizzata a procedere alla stabilizzazione dei lavoratori di cui all'*articolo 2 della L.R. n. 15/2008*, attualmente contrattualizzati a tempo determinato, riconoscendo un contributo fisso annuo dell'importo di 13.138,18 euro, per ciascuno dei predetti lavoratori assunti a tempo indeterminato, fino al loro collocamento in quiescenza (3).

(2) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2021, n. 42*, a decorrere dal 30 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della medesima legge*).

(3) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2021, n. 42*, a decorrere dal 30 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della medesima legge*).

Art. 1-bis Modalità attuative (4). **In vigore dal 30 dicembre 2021**

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, il dipartimento competente è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari a garantire la prosecuzione delle attività prestate dai lavoratori interessati dalla presente legge.

(4) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 28 dicembre 2021, n. 42*, a decorrere dal 30 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della medesima legge*).

Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria. **In vigore dal 27 giugno 2019**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale.

**Art. 3 Entrata in vigore.
In vigore dal 27 giugno 2019**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
